



**COMUNE DI PACECO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**Ordinanza Sindacale n.**

**7**

**Data di registrazione**

**20/03/2020**

**OGGETTO:** PRESA ATTO ART. 3, COMMA 3 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 6 DEL 19.03.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA INTEMA DI RIDUZIONE ORARIO DI CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

**IL SINDACO**

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale;

- le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

- l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare l'art. 3, comma 1, in forza della quale “1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento, pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

VISTA, in ultimo, l' Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione, in particolare l'art. 3, comma 3, in forza del quale “ I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere al massimo possibile l'evolversi dell'epidemia, di adottare misure restrittive ulteriori rispetto a quelle adottate con ordinanza contingibile e urgente n. 6 dal Presidente della Regione, utilizzando gli spazi di autonomia demandati ai sindaci dal citato art. 3, comma 3, stabilendo di ridurre l'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 13,00 di ogni giornata, con eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie”;

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in forza del quale il sindaco, in presenza di emergenza sanitaria, può adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della comunità locale; tutto ciò premesso e ritenute sussistenti i presupposti per l'esercizio dei suddetti poteri

## **ORDINA**

fino a revoca della presente e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali citati in epigrafe:

1. La chiusura alle ore 13:00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei gironi festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati qui di seguito indicati: Edicole (con eccezione della chiusura domenicale); Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie.
2. La chiusura al pubblico alle ore 13:00 e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati.
3. La vendita di prodotti alimentari esercitata all'aperto è consentita solo a venditori autorizzati residenti nel Comune di Paceco e può proseguire a condizione che siano rispettate le condizioni di accessibilità, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro, e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
4. Tutti gli esercizi commerciali e le attività sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol. Pertanto, gli esercizi per i quali non sono previste riduzioni dell'orario di apertura al pubblico devono adottare orari di lavoro compatibili con l'obbligo di assicurare la disinfezione di locali e superfici.
5. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave;

#### **DISPONE**

- La pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione della presente al Prefetto di Trapani, al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Comandante della Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), la pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale della presente per darne la massima diffusione e pubblicizzazione ed altri canali ritenuti utili.

- A norma dell'art 3 comma 4 della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione al TAR o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.6 del DPR 24.11.1971, n.1199.

Il Sindaco  
SCARCELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.